

R.G. n. 142-1//2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Prima Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Marco Campagnolo	Presidente
dott.ssa Laura Marangoni	Giudice
dott. Fabio Gatta	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata promosso con ricorso *ex* artt. 268 e 269 CCII da:

Vanna OLIVA, nata a Pordenone il 12.05.1975 (c.f. LVOVNN75E52G888B), residente in Marghera-Venezia, Via Cesare Piva n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Breda del Foro di Padova, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "I Diritti del Debitore Veneto", in persona del Gestore della Crisi avv. Mattia Gasparin.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 20 luglio 2026 Vanna Oliva ha domandato, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio. Alla domanda



è allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi designato dall'OCC, avv. Mattia Gasparin.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, avendo la ricorrente la propria residenza nel circondario di Venezia.

La ricorrente è stata titolare dell'impresa individuale "Airbag Infortunistica Stradale di Vanna Oliva", cessata e cancellata dal registro delle imprese nel 2012; essendo decorso il termine annuale di cui all'art. 33, comma 1, CCII, la ricorrente non è più assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Considerata la natura delle obbligazioni — riconducibili all'attività d'impresa e a garanzie prestate per debiti altrui — la ricorrente non riveste la qualità di consumatore; sicché, non essendole allo stesso modo accessibile, per effetto della intervenuta cancellazione, il concordato minore, la liquidazione controllata costituisce l'unico strumento di regolazione della crisi in concreto praticabile.

La ricorrente versa in stato di sovraindebitamento. L'esposizione debitoria complessiva — come ricostruita dal Gestore della Crisi mediante circolarizzazione dei creditori e riscontro della documentazione — ammonta a euro 316.442,58. Il passivo è per larga parte di natura erariale e contributiva, per tributi maturati negli anni di operatività dell'impresa; la restante parte è costituita da posizioni nelle quali la ricorrente ha prestato garanzia per obbligazioni dell'ex coniuge, oltre alla debenza di compensi professionali.

Le ragioni dell'incapacità di adempiere si compendiano nella sproporzione fra tale passivo e le risorse disponibili. La ricorrente è attualmente priva di occupazione e trae i propri mezzi di sussistenza dall'assegno corrispostole dall'ex coniuge.

La relazione dell'OCC indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni. L'indebitamento trae origine dall'impresa individuale avviata nel 1999 su impulso dell'allora coniuge, medico di professione, il quale assunse in via esclusiva la gestione dei rapporti bancari, della contabilità e dei rapporti con il commercialista, mentre la ricorrente si occupava del solo lavoro d'ufficio. Solo nel febbraio 2012, la ricorrente ebbe contezza



dell'ingente esposizione tributaria maturata a nome dell'impresa e provvede, su indicazione del commercialista, alla cessazione dell'attività.

A fronte di tale passivo, l'attivo è di consistenza modesta. La ricorrente è proprietaria della quota di 1/6 di un immobile sito in provincia di Pordenone, valutabile nell'ordine di euro 7.000. Le disponibilità liquide si riducono al saldo, di importo esiguo, del conto corrente sul quale è accreditato l'assegno percepito dall'ex coniuge, di circa 1.600 euro, oltre alla quota di un conto corrente cointestato con quest'ultimo, di importo parimenti irrisorio. Figura, inoltre, quale posta attiva il credito che la relazione ravvisa in capo alla ricorrente nei confronti dell'ex coniuge, fondato sugli impegni da questi assunti, in sede di separazione e di accordo di scioglimento del matrimonio, di saldare direttamente all'Erario l'esposizione tributaria della ricorrente: credito la cui esistenza, natura ed entità potranno essere fatte valere dal liquidatore nell'esercizio delle azioni di cui all'art. 274 CCII. La relazione dà infine atto dell'insussistenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore al deposito della domanda.

Su tali basi il Gestore della Crisi ha attestato, ai sensi dell'art. 268 CCII, la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

L'OCC esprime valutazione positiva in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustrativa della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

Il ricorso e la relazione dell'OCC quantificano in euro 345,60 mensili l'importo che la ricorrente potrebbe destinare ai creditori. Tale apporto è da intendersi meramente indicativo: la determinazione della porzione di reddito esclusa dalla liquidazione, in quanto occorrente al mantenimento della debitrice e della sua famiglia, è rimessa dall'art. 268, comma 4, lett. b), CCII al giudice e sarà pertanto adottata dal Giudice Delegato, su istanza del liquidatore, all'esito di apposita relazione, che dovrà essere suffragata da adeguati apporti documentali.

Dalla data della presente sentenza si applicano, ai sensi dell'art. 270, comma 5, CCII, gli artt. 142 e 143 CCII in quanto compatibili e gli artt. 150 e 151 CCII.



La nomina del liquidatore è effettuata ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, secondo il quale, in caso di domanda presentata dal debitore, il Tribunale conferma di regola l'OCC di cui all'art. 269 CCII. Non emergono ragioni per discostarsi da tale criterio. Trova conseguentemente applicazione l'art. 275, comma 3, CCII, come modificato dal d.lgs. 136/2024, in punto di liquidazione di un unico compenso per l'attività svolta dal medesimo professionista in entrambe le fasi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII,

Il Tribunale di Venezia

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Vanna OLIVA, nata a Pordenone il 12.05.1975 (c.f. LVOVNN75E52G888B), residente in Marghera-Venezia, Via Cesare Piva n. 42;

nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Gatta;

nomina liquidatore della procedura l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "I Diritti del Debitore Veneto", in persona del Gestore della Crisi avv. Mattia Gasparin;

ordina alla debitrice, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dell'elenco aggiornato dei creditori e di ogni ulteriore documentazione utile alla ricostruzione del passivo e dell'attivo;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla ricezione della notificazione della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



dispone che dal giorno dell'apertura della liquidazione controllata, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone l'inserimento della presente sentenza nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale di Venezia, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione alla quota immobiliare di cui la debitrice è titolare;

dispone la eventuale prenotazione a debito del presente atto e delle sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

dispone che il liquidatore:

- a) notifichi la presente sentenza alla debitrice, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale trasmettere le domande;
- b) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori cui effettuare la notificazione, con l'eventuale ausilio della debitrice;
- c) provveda agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, per quanto di ragione;
- d) depositi, entro trenta giorni dall'apertura, relazione sulle condizioni economiche della debitrice e del suo nucleo di convivenza ai fini dell'adozione, da parte del Giudice Delegato, del provvedimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, formulando la relativa istanza e dando specifica indicazione della somma mensile netta percepita dalla debitrice a titolo di assegno di mantenimento e divorzile e delle spese correnti che devono essere opportunamente documentate, dell'apporto reddituale del convivente e del riparto delle spese comuni;
- e) acquisisca le somme eccedenti la soglia di mantenimento che sarà determinata dal Giudice Delegato, versandole sul conto corrente intestato alla procedura;
- f) completi, entro novanta giorni dall'apertura, l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione, da depositarsi in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato,



prendendo motivatamente posizione sull'esercizio delle azioni di cui all'art. 274 CCII, ivi compresa quella diretta a far valere il credito nei confronti dell'ex coniuge;

g) predisponga, scaduto il termine per la proposizione delle domande da parte dei creditori, il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati;

h) presenti, ogni sei mesi dall'apertura, relazione al Giudice Delegato in ordine all'attività compiuta e da compiere, avvertendo che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso (art. 275, comma 1, CCII);

i) trasmetta, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura, alla debitrice e ai creditori una relazione nella quale prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII;

j) presenti, terminata l'esecuzione, il rendiconto e domandi la liquidazione del compenso;

k) chieda, compiuto il riparto finale, la chiusura della procedura;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarne copia; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti intrattenuti con la debitrice, anche se estinti;

avvisa che, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCII come modificato dal d.lgs. 136/2024, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, liquidato dal Giudice al termine della procedura; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il proprio compenso.

Si comunichi alla ricorrente, al difensore e all'OCC-liquidatore.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9/9/2026

Il Giudice est.

Fabio Gatta

Il Presidente

Marco Campagnolo

